

# Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs)

del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2018)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 93 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1** Effettivo regolamentare dell'esercito

<sup>1</sup> L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

<sup>2</sup> L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:

- a. le reclute;
- b. il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
- c. i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
- d. i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
- e. il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.

## **Art. 2** Articolazione dell'esercito

L'esercito si articola in:

- a. capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
- b. Comando Operazioni, comprendente:
  1. il Servizio informazioni militare,
  2. le Forze terrestri, comprendenti tre brigate meccanizzate e il comando forze speciali,

RU 2017 2303

<sup>1</sup> RS 510.10

<sup>2</sup> FF 2014 5939

3. quattro divisioni territoriali,
  4. il comando polizia militare,
  5. le Forze aeree, comprendenti il Comando Impiego Forze aeree e una brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree,
  6. il Centro di competenza SWISSINT;
- c. Comando Supporto, comprendente:
1. la Base logistica dell'esercito, comprendente una brigata logistica e la Sanità militare,
  2. la Base d'aiuto alla condotta, comprendente una brigata d'aiuto alla condotta;
- d. Comando Istruzione, comprendente:
1. l'Istruzione superiore dei quadri,
  2. cinque formazioni d'addestramento,
  3. il personale dell'esercito.

### **Art. 3** Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale

<sup>1</sup> La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

<sup>2</sup> I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.

### **Art. 4** Competenze del Consiglio federale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.

<sup>2</sup> Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell'esercito e disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.

<sup>3</sup> Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.

### **Art. 5** Competenze del DDPS

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l'organizzazione dettagliata dell'esercito entro i limiti della sua struttura.

<sup>2</sup> Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell'esercito.

<sup>3</sup> Provvede affinché le persone soggette all'obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate.

**Art. 6** Disposizione transitoria

Dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio massimo di cinque anni disciplina in particolare:

- a. il trasferimento delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell'esercito;
- b. i cambiamenti di incorporazione e le nuove incorporazioni che il passaggio rende necessari;
- c. l'articolazione dell'esercito.

**Art. 7** Abrogazione di un altro atto normativo

L'organizzazione dell'esercito del 4 ottobre 2002<sup>3</sup> è abrogata.

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla modifica del 18 marzo 2016<sup>4</sup> della legge militare del 3 febbraio 1995.

<sup>3</sup> [RU 2003 4027, 2004 5047 n. III, 2007 2971, 2009 3131 n. III 6921 n. I 6]  
<sup>4</sup> RU 2017 2297. In vigore dal 1° gen. 2018.

